

I Fondi di solidarietà, disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del d.lgs. 148 del 14 settembre 2015, forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa dei lavoratori dipendenti da aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale.

Tali fondi garantiscono ai soggetti esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali l'accesso a misure per il sostegno del reddito e dell'occupazione.

La prestazione principale erogata dai fondi è l'assegno ordinario, ovverosia un'integrazione salariale almeno pari alla cassa integrazione guadagni. Possono essere previsti, inoltre, altri interventi quali: prestazioni integrative rispetto alle prestazioni pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (prestazioni emergenziali), nonché erogazione, in presenza di determinati requisiti, di assegni straordinari a favore di determinate tipologie di lavoratori fino alla maturazione del diritto alla pensione.

## **COS'E'**

Il Fondo Poste, disciplinato dal D.I. n. 78642 del 24 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2014, non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell'Inps e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori nell'ambito di situazioni di crisi, processi di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, al fine di favorire il mutamento ed il rinnovo delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all'occupazione. In particolare, il fondo eroga:

- interventi in via ordinaria:
  - a. finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con fondi nazionali ed europei;
  - b. trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa (assegni ordinari), per le cause previste dalla normativa sull'integrazione salariale ordinaria e straordinaria, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione, oltre al versamento della contribuzione correlata.

## **A CHI SPETTANO LE PRESTAZIONI**

Possono beneficiare delle prestazioni tutti i lavoratori, esclusi i dirigenti, dipendenti di Poste Italiane S.p.A. e delle società del Gruppo Poste Italiane nelle quali Poste Italiane S.p.A. detiene una partecipazione di controllo, ad eccezione delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso.

## **QUANDO SPETTANO**

L'accesso alle prestazioni è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale interessato, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali previste dalla legislazione. Tali procedure si devono concludere con un accordo aziendale.

Nel caso di processi di riduzione dei livelli occupazionali, si può accedere a tutte e tre le prestazioni (formazione, assegno ordinario, assegno straordinario).

I requisiti che devono possedere i lavoratori per poter accedere alle prestazioni ordinarie sono i seguenti:

- con riferimento ai programmi di formazione, è necessario essere lavoratori destinatari, nell'ambito di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, di un accordo aziendale riguardante programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale;
- agli assegni ordinari possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o sospensione dell'attività lavorativa, per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria per le ore eccedenti il limite di 36 ore annue *pro capite*. L'assegno ordinario consiste nell'integrazione della retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti, la cui prestazione lavorativa risulti sospesa o ridotta per le causali previste in materia di CIGO e CIGS e, dunque, cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro. L'integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell'attività produttiva interrotta. L'intervento, dunque, è finalizzato a supportare sia ipotesi di crisi aziendali contingenti e di breve durata, sia ipotesi di crisi aziendali prolungate nel tempo e legate ad un ridimensionamento produttivo.

## **COSA SPETTA**

- Per i programmi di formazione, il contributo è pari alla corrispondente retribuzione lorda spettante ai lavoratori interessati, ridotta dell'eventuale concorso dei Fondi nazionali o dell'U.E.
- Per gli assegni ordinari, la misura del beneficio è fissata nell'80% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che sarebbe

spettata al lavoratore per le ore non lavorate (con applicazione dei massimali della CIGO) ridotta dell'importo pari ai contributi previsti per gli apprendisti di cui all'art. 26, L. 41/1986. Tale importo viene rivalutato annualmente. L'assegno viene ridotto dell'eventuale concorso degli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione vigente sulla cassa integrazione guadagni per l'industria.

Per l'anno 2016 la misura massima erogabile della prestazione, al netto della summenzionata riduzione del 5,84%, è pari ad € 914,96, per retribuzioni uguali od inferiori a € 2.102,24, e ad € 1.099,70 per retribuzioni superiori a € 2.102,24 (circ. [48/2016](#)).

## DURATA

L'assegno ordinario può essere concesso per un periodo non superiore ai limiti stabiliti in materia d'integrazione salariale ordinaria e non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile. Per le domande presentate a partire dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del Dlgs 148/15, la durata della prestazione è diversificata e dipende dalla tipologia di causale invocata.

## FINANZIAMENTO

Il Fondo ha l'obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

Per le prestazioni ordinarie (interventi di formazione e assegni ordinari) sono dovuti al fondo:

- un contributo ordinario dello 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, in maniera tale da garantire la preconstituzione di risorse continuative adeguate, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione. Eventuali variazioni della misura sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore secondo gli stessi criteri di ripartizione;
- un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di assegno ordinario, nella misura dell'1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ed applicato alle retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni.

## PAGAMENTO

Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Sede INPS rilascia la relativa autorizzazione di pagamento, che è presupposto per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati; inoltre, la delibera è comunicata all'azienda e presto sarà resa disponibile all'interno del cassetto bidirezionale.

Le prestazioni ordinarie sono autorizzate con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro. Per la comunicazione dei dati necessari al recupero delle somme anticipate nel pagamento a conguaglio, i datori di lavoro potranno avvalersi del nuovo flusso Uniemens; le istruzioni saranno fornite con apposita circolare.

## LA DOMANDA

La domanda d'accesso alle prestazioni ordinarie dovrà essere presentata telematicamente dall'azienda ([circ.122/2015](#)) e verrà presa in esame dal Comitato Amministratore del Fondo che delibera sulla concessione dei trattamenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e le disponibilità del Fondo, nonché sulla base delle priorità espresse dallo stesso Comitato amministratore.

L'Istituto sta predisponendo un'apposita procedura in grado di gestire l'intero processo amministrativo sotteso all'erogazione delle prestazioni previste dai Fondi di solidarietà, ivi compreso il Fondo Poste. La procedura guiderà l'operatore in tutte le fasi del processo amministrativo, dall'acquisizione della domanda, alla stima dell'importo dell'intervento richiesto, all'inoltro al Comitato della proposta di deliberazione, al pagamento della prestazione.

## CONTRIBUZIONE CORRELATA

La contribuzione correlata, dovuta in caso di corresponsione di assegno ordinario, è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

Il calcolo avviene sulla base dell'aliquota di finanziamento vigente nella competente gestione assicurativa obbligatoria.

## CUMULABILITÀ DELLE PRESTAZIONI

L'erogazione dell'assegno ordinario è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione o sospensione del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi.

---

## RICORSI E REVOCHE

Il Comitato Amministratore del Fondo decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni.

Qualora l'esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato evidenzi profili d'illegittimità, la determinazione può essere sospesa da parte del Direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, deve essere adottato nel termine di cinque giorni e sottoposto al Presidente dell'INPS che, entro i tre mesi successivi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione ovvero annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

“Per maggiori informazioni si rimanda alla [circolare n. 205 del 1° dicembre 2016](#)”.